REGOLAMENTO (CEE) N. 3538/73 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1973

relativo al ricorso al regime di perfezionamento attivo negli scambi delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché negli scambi reciproci tra questi ultimi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, finché sussistono elementi destinati a proteggere l'industria di trasformazione contemplati dall'articolo 47, paragrafo 2 o dall'articolo 61 dell'atto di adesione o dazi doganali negli scambi di taluni prodotti agricoli o delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio del 28 maggio 1969 che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/73 [2], tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché negli scambi reciproci tra questi ultimi, può rivelarsi economicamente giustificato fabbricare o trasformare, nel regime di perfezionamento attivo, prodotti di ogni tipo e far beneficiare della libera circolazione il prodotto compensatore, sottoposto ad un regime di dazi doganali o a un elemento protettore, ferme restando le disposizioni di applicazione dell'articolo 45 dell'atto di adesione; che è necessario, per consentire siffatte operazioni, adottare disposizioni speciali da applicare nel periodo di cui trattasi;

considerando che nel periodo di cui sopra è possibile fabbricare o trasformare prodotti compensatori da prodotti importati da un altro Stato membro, che soddisfino una delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato; che, quando detti prodotti compensatori sono soggetti ad un regime di importi compensativi negli scambi tra Stati membri, ne risulta che il regime regolatore dei prezzi non produce più i suoi effetti; che in queste condizioni occorre vietare l'ammissione di siffatti prodotti compensatori a vantaggio della libera circolazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione del presente regolamento gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria vengono considerati come un solo Stato membro.

Articolo 2

1. È vietato, finché si applica il regime degli importi compensativi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto di adesione, esportare da uno Stato membro in un altro Stato membro merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69, fabbricate od ottenute da prodotti di base, da prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o da prodotti assimilati a una di queste due categorie importate da un altro Stato membro o da un paese terzo che nello Stato membro esportatore, a seconda dei casi, non sono state sottoposte:

— agli importi compensativi di cui all'articolo 47 dell'atto di adesione,

— agli importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'atto di adesione,

— all'imposizione che era loro applicabile a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1059/69,

— ai prelievi ed altri importi o tasse previsti nell'ambito della politica agricola comune.

2. Nonostante l'articolo 10, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1059/69, nel caso in cui l'imposizione o il prelievo comporti un elemento destinato a proteggere l'industria di trasformazione contemplato dall'articolo 47, paragrafo 2, o, se del caso, dall'articolo 61 dell'atto di adesione, al suddetto elemento non si applica il paragrafo 1 nel periodo in cui negli scambi tra Stati membri sussistono dazi doganali o elementi destinati a proteggere l'industria di trasformazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1974.

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
[2] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
[3] GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHRISTENSEN